



I.C. 3 "de Curtis - Ungaretti" ad Indirizzo Musicale  
Scuola dell'Infanzia - Scuola Primaria - Scuola Secondaria di 1° grado  
Sede Centrale: Via Viola, 20 – 80056, Ercolano (NA) - tel. 081/7713113 - fax 0817881289  
Plesso Ungaretti: Via Case Vecchie – tel. 0817393861  
Plesso Genovese: Via Palmieri – tel. 0817881291  
C.F. : 95170720635 – Cod. mecc. : NAIC8DA007

[www.ic3decurtisungaretti.gov.it](http://www.ic3decurtisungaretti.gov.it) - e-mail: [naic8da007@istruzione.it](mailto:naic8da007@istruzione.it) - [naic8da007@pec.istruzione.it](mailto:naic8da007@pec.istruzione.it)

IC3 "de Curtis Ungaretti" - Ercolano  
Prot. 0000825 del 11/03/2020  
01 (Uscita)

Ercolano, 11/03/2020

AI D.S.G.A.

Agli atti

OGGETTO: integrazione direttiva di massima al d.s.g.a.

Con la presente si integra, per il periodo che si renderà strettamente necessario, la direttiva relativa a obiettivi e indirizzi dell'attività dei servizi generali ed amministrativi relativa all'a.s. 2019/2020.

Facendo seguito alle note AOODPPR 278 del 6 marzo 2020 e AOODPPR 279 dell'8 marzo 2020 il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione ha emanato la nota AOODPPR 323 del 10 marzo 2020 con la quale si specifica che qualsiasi provvedimento da parte del Dirigente Scolastico deve tenere conto dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di tutela della salute, dei provvedimenti emanati dalle Autorità Territoriali Competenti, nonché delle indicazioni fornite da questa Amministrazione.

I DPCM, attuativi del DL n. 6/2020, perseguono l'obiettivo di limitare allo stretto necessario lo spostamento delle persone al fine di contenere la diffusione dell'epidemia Covid-19. Per cui ogni accortezza che si indirizzi in questa direzione non solo è lecita e legittima, ma è anzi doverosa.

Ferma restando la necessità di assicurare il regolare funzionamento dell'istituzione scolastica, nella condizione di sospensione delle attività didattiche in presenza, ciascun Dirigente scolastico concede il lavoro agile al personale amministrativo delle istituzioni scolastiche e, in analogia, ai docenti utilizzati nelle mansioni del personale amministrativo perché inidonei all'insegnamento. È comunque da disporsi l'adozione di misure volte a garantire il mantenimento dell'attività essenziale delle istituzioni scolastiche, adottando ogni forma di gestione flessibile del lavoro.

Il Dirigente scolastico, rispetto alle prestazioni dei collaboratori scolastici, constatata la pulizia degli ambienti scolastici e assicurandosi che sia garantita la custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, limita il servizio alle sole ulteriori prestazioni necessarie non correlate alla presenza di studenti, attivando i contingenti minimi stabiliti nei contratti integrativi di istituto, ai sensi della legge 12 giugno 1990, n. 146, ovvero con provvedimento datoriale, nel caso di assenza di tale strumento. Tale decisione, viste le mansioni previste per questi profili dal CCNL, discende dalla sospensione delle lezioni in presenza prevista dal DPCM, nonché dalla situazione di emergenza per la quale vi è la necessità di contenere il più possibile gli spostamenti per ragioni lavorative.

Le predette prestazioni saranno rese, informata la RSU, attraverso le turnazioni e le altre modalità di organizzazione del lavoro previste dal CCNL vigente del personale, tenendo presenti condizioni di salute, cura dei figli a seguito della contrazione dei servizi educativi per l'infanzia, condizioni di pendolarismo con utilizzo dei mezzi pubblici per i residenti fuori dal comune sede di servizio.

Il Dirigente scolastico integra le direttive di massima e il Direttore dei servizi generali e amministrativi predispone le variazioni necessarie e contingenti al piano delle attività previsto dal vigente CCNL.

Solo dopo che il Dirigente scolastico abbia verificato che periodi di ferie non goduti da consumarsi entro il mese di aprile possano sopperire alla mancata prestazione lavorativa, può farsi ricorso alla fattispecie della obbligazione divenuta temporaneamente impossibile (art. 1256, c. 2, c.c.).

La norma di cui all'art. 1256, c. 2, c.c. entra in rilievo in tutti i casi in cui la prestazione lavorativa non sia possibile in modalità di lavoro agile, sempre che sia garantito il livello essenziale del servizio.

Tanto premesso, in considerazione della sospensione delle attività didattiche la S.V. è chiamata a rivedere il Piano delle attività apportando le variazioni necessarie e contingenti determinate dall'attuale situazione di emergenza nel rispetto delle seguenti direttive:

per il personale amministrativo e per i docenti utilizzati nelle mansioni del personale amministrativo perché inidonei all'insegnamento:

1. predisporre un piano di ripartizione delle attività da svolgersi, viste le domande presentate, eventualmente con modalità di lavoro agile in modo tale che possa essere garantito il rispetto di tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente;

2. individuare tra il personale amministrativo e i docenti utilizzati nelle mansioni del personale amministrativo perché inidonei all'insegnamento, almeno un'unità per ciascun giorno lavorativo che possa assicurare il regolare funzionamento dell'istituzione scolastica sul piano amministrativo-contabile tenuto anche conto della disposizione adottata in via eccezionale dal Ministero dell'Istruzione, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con la quale i termini di cui all'art. 23 commi 1, 2, 3, 4 e 5 del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 sono stati prorogati di 30 giorni. Nell'individuazione delle unità che assicurano il servizio in presenza, la S.V. dovrà essere fatta nel rispetto delle norme e delle indicazioni ministeriali sopra richiamati dando priorità nell'assegnazione del lavoro agile a quelle unità di personale considerate sensibili.

per il personale collaboratore scolastico per il quale non è possibile la modalità lavorativa di lavoro agile:

1. sia garantita la pulizia attenta degli ambienti scolastici verificando che il personale in servizio utilizzi tutti i dispositivi di protezione in dotazione;

2. sia garantita la custodia e sorveglianza generica dei locali dell'Istituto e si verifichi con continuità lo stato di conservazione dei beni custoditi;

3. si limiti il servizio alle sole prestazioni necessarie non correlate alla presenza di studenti, attivando il contingente minimo stabilito nel contratto integrativo di istituto, ai sensi della legge 12 giugno 1990, n. 146. Nella situazione emergenziale venutasi a determinare è auspicabile che il servizio sia limitato, previa garanzia di quanto previsto ai punti precedenti ad un massimo di due unità:

una destinata alla vigilanza dell'accesso all'istituto che assuma anche la funzione di registrazione di tutte le persone che accedono e chiarendo che i dati raccolti sono esclusivamente finalizzati ad eventuali informative alle autorità competenti con riguardo ad esigenze di salute pubblica;

una destinata alle pulizie ordinarie ed a gestire il flusso di accesso ai servizi amministrativi ed alla verifica del distanziamento delle persone presenti all'interno del plesso;

4. garantire i servizi di cui sopra attraverso turnazioni che tengano conto delle condizioni di salute, della cura dei figli a seguito della contrazione dei servizi educativi per l'infanzia, delle condizioni di pendolarismo con utilizzo dei mezzi pubblici per i residenti fuori dal comune sede di servizio.

Dopo la verifica dei periodi di ferie non goduti dal personale tutto e da consumarsi entro il 30 aprile 2020, si farà ricorso all'art. 1256 comma 2 del c.c. come fattispecie di obbligazione

temporaneamente impossibile.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Stefania Montesano  
Firma autografa omessa ai sensi  
dell'art. 3 del D Lgsn n. 39/1993